

# EQUILIBRIO FRA BENESSERE ANIMALE E RICERCA

Anmvi oggi 20-10-2011



Con interventi e proposte del Ministro della Salute **Ferruccio Fazio**, la Commissione Affari Sociali ha approvato ieri un emendamento che fissa i criteri di recepimento della Direttiva 2010/63 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.

Si tratta di un articolo aggiuntivo all'articolo 3 della [Legge Comunitaria 2011](#): *Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici*.

L'emendamento, a firma dell'On **Ceccacci**, è stato approvato nella formulazione approvata dal Ministro Ferruccio Fazio, una riformulazione "assolutamente equilibrata- ha dichiarato l'On **Molteni**- tenendo conto sia dell'esigenza di tutelare la salute e il benessere degli animali sia la necessità di garantire la ricerca".

Il Ministro si è dichiarato contrario ad estendere ad altre specie gli animali il divieto di allevamento per la sperimentazione. Il Ministro ha invitato a sostituire il termine "organismi" con "animali" alla lettera c) che tratta di modificazioni genetiche e ha sostenuto l'espunzione dall'emendamento della lettera e), che prevedeva "un limite massimo di dolore a cui è possibile sottoporre l'animale durante la procedura, vietandolo qualora causi dolore, sofferenza o angoscia intensi che potrebbero protrarsi e non possano essere alleviati". Sulla questione, il Ministro ha osservato che "non esiste del resto una scala di dolore neanche per gli uomini".

Infine, in sede di predisposizione degli schemi di decreto legislativo, il Ministero della Salute, ha dichiarato Fazio, "terrà in debito conto l'esigenza di effettuare adeguati controlli sul rispetto del divieto di allevamenti".

Secondo l'On **Gianni Mancuso**, Segretario della XII Commissione, "la mera logica del profitto non può far perdere di vista il rispetto per il mondo animale, cui noi stessi apparteniamo. Non si tratta - ha dichiarato- di un principio appiattito su una logica meramente animalista, ma di una proposta rivoluzionaria, che porta l'istituto della ricerca, così fondamentale per il nostro benessere, a un livello superiore di etica".

Di seguito il testo approvato:

**Art. 3-bis.** *(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici).*

1. Il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire l'implementazione di metodi alternativi all'uso di animali a fini scientifici, destinando all'uopo congrui finanziamenti; formare personale esperto nella sostituzione degli animali con metodi in vitro, nel miglioramento delle condizioni sperimentali (principio delle 3R), anche tramite corsi di approfondimento all'interno di Centri di ricerca e Università integrandone il piano di studi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre, assicurare l'osservazione e applicazione del principio delle 3R grazie alla presenza di un esperto in metodi alternativi e di un biostatistico all'interno di ogni Organismo preposto al benessere degli animali e del Comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici;

- b) vietare l'utilizzo di scimmie antropomorfe, cani, gatti e specie in via d'estinzione a meno che non risulti obbligatorio da legislazioni o da farmacopee nazionali o internazionali o non si tratti di ricerche finalizzate alla salute dell'uomo o delle specie coinvolte, condotte in conformità ai principi della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, previa autorizzazione del Ministero della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità;
- c) vietare l'allevamento di primati, cani e gatti destinati alla sperimentazione di cui alla lettera b) su tutto il territorio nazionale;
- d) assicurare una misura normativa sufficientemente cautelare nei confronti degli animali geneticamente modificati, tenendo conto della valutazione del rapporto tra danno e beneficio, dell'effettiva necessità della manipolazione, del possibile impatto che potrebbe avere sul benessere degli animali e valutando i potenziali rischi per la salute umana, animale e l'ambiente;
- e) vietare l'utilizzo di animali negli ambiti sperimentali di esercitazioni didattiche, ad eccezione dell'alta formazione dei medici e dei veterinari, ed esperimenti bellici;
- f) vietare gli esperimenti che non prevedono anestesia o analgesia, qualora provochino dolore all'animale;
- g) assicurare un sistema ispettivo che garantisca il benessere degli animali da laboratorio, adeguatamente documentato e verificabile, al fine di promuovere la trasparenza, con un numero minimo di due ispezioni all'anno di cui una effettuata senza preavviso;
- h) predisporre una banca dati telematica per la raccolta di tutti i dati relativi all'utilizzo degli animali in progetti per fini scientifici o tecnologici e dei metodi alternativi;
- i) definire un quadro sanzionatorio appropriato in modo da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo.

Hanno sottoscritto l'emendamento gli On **Ceccacci Rubino, Giammanco, Mancuso, Frassinetti, Repetti, Mannucci e Catanoso.**